



CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 14-03-14 Numero 15

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18:55, in Buccianico nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PAOLO MARIO ANTONIO	P	LAZZARIN FRANCESCO	A
MECOMONACO ERCOLE	P	D'ORAZIO CLAUDIO	P
DR. ING. ZAPPACOSTA NILO CAMILLO	A	D'ANGELO SANDRO	P
MAMMARELLA PALMERINO	P	SULPIZIO ROSARIO POMPEO	P
MAMMARELLA TOSE' MARIA FULVIA	A	MAMMARELLA ANCHITELLA ADA L.	P
ZAPPACOSTA JIMMY	P	ZAPPACOSTA LUIGI	P
DI NARDO MARCELLO	P	PANARA GIOVANNI	P
MENNUCCI CARMINE FERNANDO	P	GIACCHETTI ROLANDO CARMINE	P
DE LEONARDIS DONATO CAMILLO	P		

Assegnati 17	Presenti n. 14
In carica 17	Assenti n. 3

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE GENTILEZZA DOTT.SSA EMANUELA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PAOLO MARIO ANTONIO, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità

contabile;

Il Presidente invita il Consigliere Comunale Rag. Mecomonaco Ercole ad illustrare la proposta di deliberazione.

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Mecomonaco Ercole sulla proposta di deliberazione;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** Imposta municipale propria
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- **TASI** tributo per i servizi indivisibili
componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- **TARI** tributo servizio rifiuti
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che i commi 2 e 9-bis del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, dispongono tra l'altro, che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota previste al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis);

Visto il comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Ritenuto opportuno, approvare le aliquote per l'anno 2014;

Considerato che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L. 35/2013 stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote: .

- aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. **(comma 10)**

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n° 201/2011 (convertito in L. n° 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06% **(comma 6)**
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali **(comma 7)**, con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati **(comma 9)**;
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare **(comma 2)**;

Considerato che il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, finalizzato a mettere a punto i criteri per la distribuzione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale 2014, sarà reso noto con il DPCM che dovrebbe essere

approvato entro il 30 aprile 2014 ai sensi dell'art. 1 comma 380 ter della Legge 228/2012, di stabilità 2013, come modificato dal comma 730 della Legge 147/2013, di stabilità, il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012;

Accertato che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 06 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:

- a) è stato soppressa la riserva di Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 (art.1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 –(Legge di Stabilità 2013):
- b) è istituito, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, definita con decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- d) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di stabilire per l'anno 2014 la seguente aliquota:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale cat. catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze	0.35%
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l'anno 2014 la seguente aliquota:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria	0.95%

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ", con la quale tra l'altro è stata disciplinata l'applicazione dell'IMU;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3 comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;

PROPONE

1. di approvare le aliquote per l'applicazione nel Comune di Bucchianico dell'IMU;
2. di stabilire la seguente aliquota e detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per **l'anno 2014**:

Aliquota/detrazione anno 2014	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale cat. catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze	0.35%
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

3. Di confermare la seguente **aliquota** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per **l'anno 2014**:

Aliquota/detrazione IMU anno 2013	Misura
Aliquota ordinaria	0.95%

4. di dare atto che il gettito complessivo stimato dell'Imposta municipale propria e iscritto nel bilancio di previsione è quello derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra determinate;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Il Presidente dichiara aperta la discussione;

Accertato che non vi sono interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 5 voti contrari dei Signori Consiglieri Comunali: Sulpizio Rosario Pompeo, Mammarella Anchitella Ada Luisanna, Zappacosta Luigi, Panara Giovanni e Giacchetti Rolando.

DELIBERA

di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione anche se materialmente non riportata;

IL PRESIDENTE

propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 e n. 5 voti contrari dei Signori Consiglieri Comunali: Sulpizio Rosario Pompeo, Mammarella Anchitella Ada Luisanna, Zappacosta Luigi, Panara Giovanni e Giacchetti Rolando.

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: PARERE REGOLARITA' CONTABILE del 05-03-2014: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to SANTALUCIA LAURA

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 14-03-14

Il Segretario Comunale
GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DI PAOLO MARIO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA

N. Reg. _____

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale dal Messo Comunale.

Bucchianico, li' 19-03-14,

Il Messo Comunale
F.to

-
- E' divenuta esecutiva il giorno 14-03-14.ai sensi dell'art. Art.134 comma 3, D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).

Bucchianico, li 14-03-14

Il Segretario Comunale
F.to GENTILEZZA DOTT.SSA
EMANUELA